

zioni dei loro regolari istituti, onde frequenti derivano argomenti di contenzioni e di turbamento della religiosa quiete delle Comunità loro, dev'essere circoscritta tra onesti confini.

Sia perciò fermamente statuito, che niun regolare in avvenire impetrar possa, senza previa pubblica licenza, alcun breve, rescritto, privilegio o concessione, indulto, provenienti di fuori, i quali sieno alteranti le regole e consuetudini dei rispettivi loro ordini, congregazioni e compagnie e venendo forse impetrate oltre la debita correzione dovuta a chi contrafacesse, non sian licenziati, di che sta parimenti scritto ai detti pubblici Rappresentanti che debbano rendere avvertiti i rispettivi superiori de' monasteri alle loro rappresentanze sottoposti, onde non possa allegarsi ignoranza di quanto si delibera coll'oggetto di preservare nei pubblici Stati l'osservanza che è pubblico impegno di mantenere senza alterazioni alle regole colle quali si sono ricevute le *religioni* in questo Dominio.

In modo particolare ha amareggiato l'animo del Senato l'intendersi che contro le chiare e così uniformi e così risolte disposizioni dei sacri canoni e de' Concilj e de' medesimi provvedimenti pubblici, la licenziosità de' sudditi continui con modi indiretti a procurarsi bolle di rinunzie *ad favorem* e coadiutorie con futura successione ne' benefizj, tanto detestate dai padri della Chiesa, cose tutte che tornano in detrimento del diritto degli Ordinarj collatori ed in notabilissimo dispendio de' sudditi ed in danno dello Stato per le somme grandiose di denaro che escono, a fine di procurarsi simili concessioni, e le dispense dalle leggi salutari che vanno inseparabili dalla spedizione delle medesime.

Sia però fermamente stabilito che in avvenire non sia lecito a qual si sia ecclesiastico del Dominio nostro far altre rinunzie dei proprj benefizj, posti entro le pubbliche dizioni, che quelle permesse dai canoni della Chiesa e dai Concilj predetti; nè sia permesso il far de' medesimi nella Curia Romana, rinunzie *ad favorem*, ovvero impetrar bolle, coadiutorie con futura successione, sotto qualche pretesto in pena a chi trasgredisce, di conveniente correzione secondo le qualità delle persone e della contraffazione.

E se qualche particolar caso meritasse eccezione, ciò non sia altrimenti lecito di poter farsi, che prima s'abbia ottenuta pubblica permissione da non esser presa se non con le attestazioni dei rispettivi Ordinari e previe le informazioni dei Consultori *in jure* uniti o separati colli 4/5 del Collegio e di questo Consiglio' e previa la lettura della tassa delle spese occorrenti per la spedizione delle bolle, di che colle predette circolari sieno incaricati i sunnominati pubblici rappresentanti di dover rendere intesi i rispettivi Ordinarj de' luoghi.

Sull'articolo delle pensioni sarà, nel capitolare da compilarsi, fatta quella regolazione che convenga a' riguardi pubblici, alla consuetudine, e che non alteri i canonici statuti; e in quanto a quelle che in contravvenzione della bolla di Papa Benedetto XIII accettata dalla Signoria Nostra, si ottenessero, niun breve abbia a licenziarsi, che dispensi o alteri lo stato di detta bolla.